

PA/R 150  
8094



**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**  
*Ufficio Atti Istituzionali*

**23 GIU. 2006**

**VIII LEGISLATURA**

**8094**

30124 VENEZIA .....  
PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 2322  
TEL. 041.2701.276/234/237 - TELEFAX 041.2701.239  
E-MAIL: drai.uai@consiglioveneto.it

**PROT. GEN. N.**

**OGGETTO:**

Progetto di legge n. 157 - VIII legislatura  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Degani, Manzato, Laroni, Covi, Cortelazzo, Bertipaglia, Franchetto, Tiozzo, Bonfante, Foggiato, Tesserin, Grazia, Zigiotto, Stival, De Boni, Sernagiotto e Pettenò relativa a: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI".

Al Signor PRESIDENTE  
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE  
della Giunta regionale

e per con. Ai Signori PRESIDENTI  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori PRESIDENTI  
dei Gruppi Consiliari

All'Assessore delegato  
per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale  
della Programmazione

LORO SEDI

Trasmetto - ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento - il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.


La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quinta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione incaricata della relazione in aula.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico - finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordialmente.


IL PRESIDENTE  
(Marino Finozzi)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTI ISTITUZIONALI  
Dott. GIORGIO VIDALI



IL SEGRETARIO GENERALE  
(avv. Franco Zanichin)



19 GIU. 2006



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

OTTAVA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 157**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Degani, Manzato, Laroni, Covi, Cortelazzo, Bertipaglia, Franchetto, Tiozzo, Bonfante, Foggiato, Tesserin, Grazia, Zigiotto, Stival, De Boni, Sernagiotto e Pettenò

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 giugno 2006.  
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUINTA** e ai Consiglieri regionali il 23 giugno 2006.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

*Relazione:*

*Il ricorso alla cremazione, nella storia, è sempre stato legato a implicazioni spirituali, religiose e culturali caratterizzate da un elevato livello di disomogeneità. Accanto a popoli e/o comunità nelle quali l'inumazione o addirittura la mummificazione costituivano la norma, applicata spesso senza distinzioni di casta anche se con notevoli diversità nel corredo funerario, convivevano popoli e/o comunità per le quali il rito della cremazione diveniva addirittura solenne. Le necropoli greche e romane ove gli archeologi rinvennero preziosissimi reperti, corredi legati alla vita quotidiana di nobili e plebei, le tombe etrusche o, nella nostra Regione, anche venete e celtiche, hanno dato alcuni dei migliori e più profondi spaccati della vita dei nostri antenati, donandoci "pezzi" di inestimabile valore che arricchiscono i molti musei.*

*In Asia, ove le pire di legna che arde appartengono alla tradizione buddista sulle rive del Gange, vi sono tombe, sempre buddiste, ove migliaia di guerrieri e di cortigiani di terracotta vegliano il sonno di un imperatore. Non possiamo sostenere, come fanno erroneamente alcuni, che sia stato il Cristianesimo a far cadere in disuso questa pratica, giacché quel "polvere alla polvere, cenere alla cenere" o l'aspersione quaresimale del capo, o ancora le bellissime parole di San Paolo ai Romani là ove egli affermava, parlando del corpo e della resurrezione, che "non sarà ciò che è corruttibile a ereditare l'incorruttibilità", altro non sono se non la testimonianza che nel Cristianesimo non vi è una parola chiara e definitiva a sostegno dell'inumazione e contro la cremazione anzi, tutt'altro. La cremazione è, dunque, una scelta personale, legata alla sensibilità del singolo e come tale è nostra intenzione trattarla.*

*La proposta di legge che segue si pone un unico scopo: recuperare uno spazio di libertà, la possibilità di una scelta fino ad ora impedita dalla forza d'inerzia dei regolamenti, ossia quella di poter spargere le ceneri del defunto che abbia espresso questa volontà.*

*La legge n. 130/2001 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, là dove modifica, ampliandolo, l'articolo 411 del Codice Penale, è appunto un bellissimo esempio di tutela della libertà. L'articolo 411 del C.P., infatti, è quello che disciplinava e disciplina come reato penale il non rispetto dei morti, logica prosecuzione del precedente 410, quello che punisce il vilipendio di cadavere o di ceneri.*

*Con la modifica succitata, viene introdotta la possibilità di spargere le ceneri in applicazione di volontà espressa dal parte del defunto e tanta forza, tanto valore viene riconosciuta a questa volontà e alla libertà che la sottende, che si prevede una punizione per chi disperda le ceneri con "modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto".*

*Garante della volontà è la Pubblica Amministrazione che, giuridicamente, conferisce un elevato livello di solennità ad un vero e proprio rito, stabilendo nel contempo che esso deve avvenire entro un canale giuridicamente tracciato, tipizzato dalla norma, senza che, un reale limite, eccettuato quello del buon senso, vi sia per l'espressione di volontà, la metodologia scelta e/o il luogo per la dispersione.*



## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. Con la presente legge la Regione del Veneto dà attuazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

### **Art. 2 - Espressione di volontà.**

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri deve avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 3 della succitata legge n. 130/2001

### **Art. 3 - Registro consegna dell'urna cineraria e disposizioni di dispersione delle ceneri.**

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, gli ufficiali dello stato civile dei comuni dovranno essere dotati di un apposito registro nel quale, in caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altri familiari e/o gli aventi diritto, all'esecutore testamentario, al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dovranno essere indicati, a cura dell'ufficiale di stato civile, almeno:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri e relativi luogo e modalità;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

### **Art. 4 - Responsabilità.**

1. In caso di effettuazione di dispersione non autorizzata o con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nel rispetto della normativa vigente, la responsabilità ricade sull'esecutore indicato nel registro.

### **Art. 5 - Disposizioni finali.**

1. Per tutto quanto non previsto e non regolamentato dalla presente legge si rimanda alla normativa in vigore.



## **INDICE**

|   |   |
|---|---|
| Art. 1 - Finalità.....  | 3 |
| Art. 2 - Espressione di volontà.....  | 3 |
| Art. 3 - Registro consegna dell'urna cineraria e disposizioni di<br>dispersione delle ceneri..... | 3 |
| Art. 4 - Responsabilità.....  | 3 |
| Art. 5 - Disposizioni finali.....   | 3 |

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge 30 marzo 2001, n. 130 (1).**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.

-----  
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91.

**Nota all'articolo 2**

**Legge 30 marzo 2001, n. 130 (1).**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.

**Art. 3** *Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

-----  
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91.